



Bruxelles, 7 maggio 2021
(OR. en)

8460/21

LIMITE

UK 134

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte seconda)/Consiglio
Oggetto:	Dichiarazione dell'Unione sull'arcipelago delle Chagos/Territorio britannico dell'Oceano Indiano - Approvazione da parte del Consiglio della dichiarazione dell'Unione - Decisione di pubblicare nella Gazzetta ufficiale

1. L'articolo 774 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione¹ tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, dall'altra, definisce l'ambito di applicazione territoriale dell'accordo.
2. L'articolo 774, paragrafo 4, dell'accordo elenca i territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno Unito cui non si applica l'accordo.
3. Il 6 maggio 2021 il gruppo "Regno Unito" ha discusso della questione, in particolare in relazione al Territorio britannico dell'Oceano Indiano (ST 8459/2021 INIT). Gli Stati membri hanno convenuto sulla formulazione della dichiarazione dell'Unione che figura nell'allegato, che sarà trasmessa al Regno Unito dalla Commissione a nome dell'Unione.

¹ (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10).

4. Alla luce di quanto precede, si invita il Comitato dei rappresentanti permanenti a:
- confermare l'accordo raggiunto sul testo della dichiarazione dell'Unione che figura nell'allegato della presente nota;
 - raccomandare al Consiglio di approvare la dichiarazione dell'Unione che figura nell'allegato della presente nota;
 - decidere di pubblicare la dichiarazione dell'Unione che figura in allegato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
-

**Dichiarazione dell'Unione sull'arcipelago delle Chagos/Territorio britannico dell'Oceano
Indiano**

L'Unione europea dichiara che il riferimento al Territorio britannico dell'Oceano Indiano di cui all'articolo 774, paragrafo 4, dell'accordo deve essere interpretato e attuato nel pieno rispetto del diritto internazionale applicabile.
